

Appalto pubblico: pianificazione programmazione e progettazione

Contratti di appalto pubblico > Appalto pubblico

Autori

a cura dell' Avv. Marco Porcu, CC Legal

Abstract

Il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (c.d. **Codice dei contratti pubblici**, successivamente modificato dal Decreto Correttivo n. 56/2017) prevede delle disposizioni direttamente dedicate alla **pianificazione, programmazione e progettazione di lavori, beni e servizi** (articoli 21 – 27). A queste norme, devono aggiungersi gli obblighi previsti dal Codice per quanto concerne la pubblicazione di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture (art. 29), le responsabilità connesse al ruolo del responsabile del procedimento (art. 31) e gli strumenti di programmazione previsti in merito ad infrastrutture e insediamenti prioritari (artt. 201 e 202), nonché – e si tratta di novità - l'obbligo di programmazione biennale per servizi e forniture e il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Riferimenti

[DPCM 10 maggio 2018, n. 76](#)

[D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#)

[D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#)

[Legge 29 luglio 2021, n. 108](#)

[Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del 29 luglio 2021](#)

[D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, Art. 21 - Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici](#)

[D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, Art. 27 - Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori](#)

Aggiornato **1. Schema riepilogativo**

FUNZIONI DEL CONTRATTO

NORMATIVA E PRASSI
REGOLATRICI

CARATTERI DEL CONTRATTO

<p>La pianificazione, la programmazione e la progettazione rappresentano una fase fondamentale della realizzazione dell'opera pubblica, sia nel caso di lavori, sia per quanto concerne servizi e forniture. La corretta attuazione di questi step, prevengono la gran parte delle problematiche nascenti in fase esecutiva con delle conseguenze dirette in materia di efficienza ed economicità del procedimento amministrativo.</p>	<p>Artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 201, 202, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 Artt. 14-43 D.P.R. 05/10/2010, n. 207 Delib. 14/09/2016, n. 973 D.M. 02/12/2016, n. 263 Decreto ministeriale 17 giugno 2016 DPCM 10 maggio 2018, n. 76 D.L. 18 aprile 2019, n. 32 Raccomandazione n. 1: Linee Guida in materia di dibattito pubblico Aggiornato del 16 giugno 2021 Raccomandazione n. 2: Linee Guida per il procedimento abbreviato per le opere per le quali è obbligatorio il dibattito pubblico Aggiornato del 6 settembre 2021 Aggiornato D.L. 31 maggio 2021, n. 77 Aggiornato Legge 29 luglio 2021, n. 108 Aggiornato Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del 29 luglio 2021</p>	<p>Il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, c.d. Codice dei contratti pubblici, dedica la Parte I, Titolo III, comprendente gli articoli da 21 a 27 D.Lgs. 50/2016, alla pianificazione, programmazione e progettazione. Si tratta di una disciplina in parte nuova rispetto al passato, con l'introduzione, tra gli altri, della programmazione biennale per servizi e forniture, dell'istituto del dibattito pubblico e del progetto di fattibilità tecnica ed economica in luogo del progetto preliminare.</p>
--	--	---

2. Inquadramento

Il **D.Lgs. 18/04/2016, n. 50**, nuovo Codice dei contratti pubblici, prevede nella Parte I, Titolo III, delle disposizioni direttamente dedicate alla pianificazione, programmazione e progettazione di lavori, beni e servizi (**artt. 21 – 27**).

A queste norme, devono aggiungersi gli obblighi previsti dal Codice per quanto concerne la pubblicazione di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture

(art. 29), le responsabilità connesse al ruolo del responsabile del procedimento (art. 31) e gli strumenti di programmazione previsti in merito ad infrastrutture e insediamenti prioritari (artt. 201 e 202).

Alcune delle novità maggiormente rilevanti della nuova disciplina sono rappresentate dall'obbligo di programmazione biennale per servizi e forniture e dalla sostituzione della progettazione preliminare con il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Da ultimo è intervenuto il D.Lgs. n. 56/2017, c.d. Decreto correttivo, il quale ha cercato di "adattare" con diversi interventi le norme del Codice ad un anno dalla loro entrata in vigore.

Interventi del Decreto Correttivo

Una delle modifiche maggiormente rilevanti in materia di programmazione introdotte dal decreto correttivo, è stata ad esempio la previsione del "documento di fattibilità delle alternative progettuali" nella prima fase di elaborazione progettuale (artt. 21, 23 e 24), ovvero il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico.

3. La programmazione

La programmazione rappresenta l'atto fondamentale di individuazione degli obiettivi concreti che gli organi di governo intendono conseguire, nonché lo strumento di razionalizzazione della spesa pubblica la quale presuppone la ricognizione delle risorse finanziarie (Tar Campania, Salerno, sez. II, 15/09/2006, n. 1405).

Focus

Programmazione discrezionale?

L'attività relativa all'approvazione della programmazione è caratterizzata da un'altissima discrezionalità, che può essere contestata soltanto per macroscopici vizi funzionali, errori di fatto, abnormi illogicità e contraddittorietà.

L'art. 21 del Codice, rubricato "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti", prevede una programmazione differenziata per beni e servizi e per i lavori. Per i primi è fissata la predisposizione di un programma biennale degli acquisiti, mentre per i lavori continua a prevedersi una programmazione triennale, in entrambi i casi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Per quanto concerne il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, il comma 3 dell'art. 21, individua la soglia obbligatoria di inserimento di 100.000 euro, mentre per i lavori aventi un importo superiore a 1.000.000 di euro l'inserimento nell'elenco annuale deve avvenire previa approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Giurisprudenza

Programma triennale delle opere pubbliche: effetti

Il programma triennale delle opere pubbliche ha carattere cogente nei soli confronti dell'ente che lo redige, il quale è tenuto a seguire, nella realizzazione delle opere pubbliche, l'ordine di priorità ivi prefissato, mentre non è idoneo a precludere ai privati l'utilizzo, a fini edificatori, di aree interessate dalla futura esecuzione delle opere programmate ([Cons. Stato, sez. IV, 18/02/2016, n. 651](#); sulla funzione della programmazione si veda anche [Corte dei Conti, sez. contr., 29/02/2008, n. 3](#)).

Per i lavori da avviare nella prima annualità, dev'essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul bilancio dell'amministrazione, compresa l'eventuale indicazione dei beni immobili disponibili che possono formare oggetto di cessione e dei beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

Per quanto concerne l'acquisizione di forniture e servizi, la programmazione biennale e gli aggiornamenti annuali riguardano gli acquisiti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro e comprendono eventualmente i bisogni che possono essere soddisfatti mediante capitali privati, nell'ottica di una sempre maggiore collaborazione pubblico-privato.

La norma in esame stabilisce l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di pubblicare il programma biennale degli acquisiti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i loro aggiornamenti, sul profilo del committente, sul sito informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sull'Osservatorio dell'ANAC.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, infine, le amministrazioni devono comunicare al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori coordinato dal Ministero dell'economia, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1.000.000 di euro.

Il comma 8 dell'art. in esame, prevede un intervento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata, avente ad oggetto, tra gli altri, l'indicazione delle modalità di aggiornamento dei programmi e degli elenchi annuali, i criteri per la definizione degli ordini di priorità, utili alla suddivisione degli appalti in lotti funzionali, i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute, per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo, gli schemi tipo e le informazioni minime che devono essere contenute nei programmi e le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori.

Il nuovo comma 8-bis, introdotto dal decreto correttivo, stabilisce inoltre che la disciplina sulla programmazione non si applica all'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

Aggiornato **4. Il dibattito pubblico**

Il dibattito pubblico, nuovo istituto di derivazione europea, consiste nella possibilità per i cittadini portatori d'interessi di "partecipare" alla realizzazione di opere pubbliche dotate di grande rilevanza strategica.

Aggiornato L' [articolo 46](#) del [D.L. 77/2021](#) introduce delle disposizioni di rilievo in materia di dibattito pubblico. In relazione ai particolari interventi previsti dall' [Allegato IV](#) al decreto, viene stabilito che il dibattito pubblico ha una durata massima di trenta giorni e tutti i termini previsti dal [DPCM n. 76 del 2018](#), sono ridotti della metà. Nei casi di

obbligatorietà del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del necessario parere. In caso di restituzione del progetto, il dibattito pubblico è sospeso con avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e il termine sopra citato riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo sito istituzionale dell'avviso di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato o modificato secondo le indicazioni rese dal Comitato speciale del Consiglio superiore di lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate nella conferenza di servizi. In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento del dibattito pubblici, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi.

Quest'istituto, introdotto sull'esempio dell'esperienza francese (Débat Public), garantisce la piena e trasparente informazione sull'intervento in corso di progettazione.

L' [art. 22](#) del Codice, intitolato "Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico", contiene la disciplina dell'istituto.

La norma afferma che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono pubblicare nel proprio profilo i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio.

La pubblicazione deve riguardare anche gli esiti della consultazione pubblica ed i resoconti degli incontri e dei dibattiti avvenuti.

L'ultimo comma dell'art. in esame, precisa che gli esiti della consultazione e le osservazioni accolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e discusse in sede di conferenze di servizi relative all'opera interessata.

Focus

Il dibattito pubblico nell'esperienza regionale

Nell'esperienza legislativa regionale, il dibattito pubblico è stato oggetto di una specifica disciplina ad esempio nella [L.R. Toscana n. 46/2013](#), ove all' [art. 7 L.R. Toscana n. 46/2013](#) si definisce come " *un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica.* ".

La disciplina della materia è completata dai seguenti provvedimenti:

- [DPCM 10 maggio 2018, n. 76](#), "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico", il quale individua nell'Allegato I, le categorie di opere sottoposte al procedimento di dibattito pubblico (es. tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza). Nel decreto è prevista l'istituzione di una commissione nazionale per il dibattito pubblico, i suoi compiti e le sue funzioni. L' [articolo 5](#) stabilisce una durata massima del procedimento di quattro mesi, a decorrere dalla pubblicazione del dossier di progetto oltre alle specifiche modalità di svolgimento del procedimento, che deve precedere, ad opera dell'amministrazione aggiudicatrice, il necessario coinvolgimento della commissione, degli altri enti e di tutti i soggetti interessati;

- **Aggiornato** la Raccomandazione n. 1: Linee Guida in materia di dibattito pubblico **Aggiornato**, approvata dalla Commissione Nazionale del Dibattito Pubblico, e pubblicate il 16 giugno 2021, che specifica quali siano compiti e funzioni dell'istituto;
- **Aggiornato** la Raccomandazione n. 2: Linee Guida per il procedimento abbreviato per le opere per le quali è obbligatorio il dibattito pubblico **Aggiornato**, approvate dalla Commissione il 6 settembre 2021, che specifica le modalità di azione della Commissione nell'ambito dei procedimenti trattati dal [D.L. 77/2021](#).

Aggiornato 5. I livelli di progettazione

L' [art. 23](#) del Codice, prevede tre diversi livelli di progettazione delle opere pubbliche:

- il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai sensi dell' [art. 23](#) comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che sostituisce il "vecchio" progetto preliminare, comprende tutte le indagini e gli studi necessari al raggiungimento degli scopi per i quali deve essere predisposto, nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- il progetto definitivo, che indica i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante, ovvero tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni e approvazioni nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa ed il relativo cronoprogramma;
- il progetto esecutivo, che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il costo previsto, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

L'articolo in esame, al comma 4, concede la possibilità di ridurre a due i livelli di progettazione qualora il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

Focus

Affidamento della progettazione

Il Codice prevede che la progettazione definitiva e quella esecutiva debbano essere svolte preferibilmente dal medesimo soggetto al fine di garantire omogeneità e coerenza del progetto. E' possibile che il soggetto che abbia predisposto il primo livello di progettazione possa partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, permanendo, come disposto dalle Linee Guida Anac n. 1 ([Del. 14/09/2016, n. 973](#)), il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l'appalto di lavori.

Il contenuto dei tre livelli progettuali continua ad essere disciplinato dalla norme del "vecchio" [D.P.R. n. 207/2010](#), fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La progettazione di servizi e forniture, ai sensi dell' [art. 23](#) comma 14, è invece articolata in un unico livello ed è predisposta, di regola, dalle stazioni appaltanti mediante propri dipendenti in servizio secondo i contenuti previsti dal comma 15, ovvero: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'[art. 26](#), comma 3, [D.Lgs. n. 81 del 2008](#); il calcolo degli

importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.

La stazione appaltante può prevedere che tale progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui individua requisiti e caratteristiche nel caso in cui ricorra al concorso di progettazione.

Aggiornato Il 29 luglio 2021, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha approvato le “[Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC](#)”, ove vengono specificati quali debbano essere i contenuti e gli elaborati del progetto in questione, oltre alle modalità di trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. La progettazione interna ed esterna

L' [art. 24](#) del Codice, individua i soggetti che devono procedere alla redazione degli elaborati progettuali. Rispetto alla previgente disciplina, la norma non prevede più una espressa preferenza per i progettisti interni alla pubblica amministrazione ponendoli sullo stesso piano dei soggetti indicati dall' [art. 46](#) del Codice, ovvero gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Focus

L'intervento del Decreto Correttivo

Il [D.Lgs. n. 56/2017](#), c.d. Decreto Correttivo al Codice dei contratti, è intervenuto sul primo comma dell' [art. 24](#), includendo nella progettazione anche il collaudo e il coordinamento della sicurezza.

Possono espletare le attività di progettazione:

- gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- gli uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori costituiti dagli enti aggiudicatori;
- gli organismi di altre pubbliche amministrazioni;
- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura esterni all'amministrazione, iscritti negli appositi albi professionali ed in possesso dei requisiti definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

I requisiti che devono possedere i progettisti sono previsti dal [D.M. 02/12/2016, n. 263](#), rubricato “*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell' [art.](#)*”

24, commi 2 e 5 del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#)".

Tale decreto, stabilisce differenti requisiti per i professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.

Ai sensi dell' [art. 1](#), i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b. essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Il successivo [art. 2](#), stabilisce per le società di professionisti, le seguenti condizioni:

- a. organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - 1 i soci;
 - 2 gli amministratori;
 - 3 i dipendenti;
 - 4 i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

b.

l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Per le società di ingegneria, l' [art. 3](#) impone la presenza di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, con i seguenti requisiti:

- a. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b. essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Nei raggruppamenti temporanei, i requisiti di cui agli [artt. 2 e 3](#) devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento e devono prevedere al loro interno la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE i requisiti di cui agli [artt. 2 e 3](#) devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

7. La verifica preventiva della progettazione

La verifica preventiva della progettazione, riguardante i soli appalti di lavori, consiste nella verifica ad opera della stazione appaltante, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all' [art. 23](#) del Codice e della loro conformità alla normativa vigente e nell'attività, deputata a soggetti terzi, di verifica dell'unità progettuale.

Quest'ultima attività, deve avvenire prima dell'approvazione dei progetti e in contraddittorio con il progettista, verificando la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente al progetto definitivo o al progetto di fattibilità.

I soggetti deputati allo svolgimento di tale attività sono il progettista e gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro), dai prestatori di servizi di ingegneria e architettura, organizzati anche in forma associata (per i lavori di valore inferiore a venti milioni di euro ma superiori alla soglia comunitaria), dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria ma superiori a un milione di euro), dal responsabile unico del procedimento negli altri casi.

Lo svolgimento dell'attività di verifica, incompatibile con l'attività di progettazione, riguarda la completezza della progettazione e la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti. I soggetti responsabili di questa attività devono altresì verificare l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo, i rischi legati all'introduzione di varianti e possibili contenziosi, la sua ultimazione nei termini previsti, la sicurezza delle maestranze, l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati e, ove richiesta, la sua manutenibilità.

L'atto formale che conclude l'attività di verifica è la validazione del progetto, sottoscritta dal responsabile del procedimento e deve contenere un preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Infine, secondo le integrazioni apportate dal decreto correttivo, la documentazione di gara, ovvero il bando o la lettera di invito, deve contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto, mentre l'attività è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo.

8. Le procedure di approvazione dei progetti

Ai sensi dell' [art. 27](#) del Codice, l'approvazione dei progetti viene effettuata dalle amministrazioni in conformità alle previsioni della [L. 07/08/1990, n. 241](#) ed alle ulteriori disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

Si applicano altresì le disposizioni vigenti in materia di conferenza di servizi, fissate dagli [artt. 14-bis](#) e seguenti [L. n. 241/1990](#).

Oggetto della conferenza di servizi è il progetto di fattibilità, nonché il vincolo che quest'ultimo produce sullo svolgimento del procedimento. Si tratta di un momento nel quale la legislazione degli appalti pubblici si intreccia con discipline differenti, specie urbanistiche ed edilizie, in ragion del fatto che tutti gli interventi pubblici devono essere conformi agli strumenti urbanistici.

Carattere innovativo rispetto al passato è la previsione di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 in ordine alla regolazione delle

possibili interferenze con altre infrastrutture, ponendo un obbligo gravante sugli enti gestori delle reti e delle opere destinate al pubblico servizio di cooperazione con il soggetto aggiudicatore.

Focus

Cosa significa interferenza?

Nell'ordinamento non è presente una definizione univoca di interferenza ma essa è rinvenibile in una situazione di disturbo all'ordinario svolgimento e all'esecuzione dei lavori che possono verificarsi nella fase di realizzazione dell'opera pubblica. Secondo una certa interpretazione, deve distinguersi tra interferenza consistente in un ostacolo naturale o umano nella realizzazione di una infrastruttura strategica, ipotesi in cui sarà opportuno effettuare un adeguato bilanciamento tra gli interessi coinvolti.

9. Bibliografia

- **Averardi**, [Il nuovo codice dei contratti pubblici - L'incerto ingresso del dibattito pubblico in Italia](#), in *Giornale Dir. Amm.*, 2016, 4, 436 ;
- **Corradino, Galli, Gentile, Lenoci, Malinconico**, *I contratti pubblici*, Ipsoa, 2017;
- **Cosmai**, [Scarse ma salienti le modifiche apportate dal correttivo appalti](#), in *Azienditalia*, 2017, 7, 650;
- **Cosmai**, [Il codice degli appalti abroga gli incentivi di progettazione e introduce quelli di programmazione](#), in *Azienditalia - Il Personale*, 2016, 6, 331;
- **Cosmai, Iovino**, *Il nuovo Codice degli appalti pubblici*, Ipsoa, 2016;
- **Di Bella**, [Incentivi per funzioni tecniche nel nuovo codice appalti: le prime problematiche applicative](#), in *Azienditalia - Il Personale*, 2017, 1, 43;
- **Grandelli, Zamberlan**, [Gli incentivi per le funzioni tecniche](#), in *Azienditalia - Il Personale*, 2017, 6, 339;
- **Marzano**, [Incarico di progettazione - Affidamento di incarico professionale senza corrispettivo: il potenziale ritorno di immagine per il professionista quale utilità economicamente apprezzabile in sostituzione del compenso](#) in *Giur. It.*, 2018, 1, 168;
- **Perfetti**, *Codice dei contratti pubblici commentato*, Ipsoa, 2017.